

Il Tar Lazio ha di recente già ha affermato che i ricorsi vanno fatti al giudice del lavoro

Il pettine? Inserimenti a rischio

Inutili se la giurisdizione non è del tribunale amministrativo

DI ANTIMO DI GERONIMO

Llavoro degli impiegati degli uffici scolastici, che stanno inserendo a pettine i precari nelle graduatorie, su indicazioni del commissario ad acta insediato a livello nazionale al ministero, rischia di rivelarsi fatica sprecata. Il Tar Lazio, infatti, è in procinto di pronunciarsi nel merito dei ricorsi che, in sede cautelare, hanno dato luogo provvisoriamente all'inserimento a pettine. E con ogni probabilità cancellerà il tutto con un tratto di penna, perché non ha titolo a pronunciarsi su questo genere di controversie. Dopo di che i ricorrenti, se avranno ancora interesse all'azione, dovranno riassumere singolarmente i giudizi davanti ai giudici del lavoro della varie circoscrizioni sparse per l'Italia, secondo il criterio della competenza. Ciò vuol dire che ogni singolo ricorrente dovrà ripresentare il ricorso davanti al giudice nella cui circoscrizione è ubicata la scuola di servizio. Chi è disoccupato, invece, dovrà presentare il ricorso al giudice della circoscrizione dove è ubicata l'ultima scuola dove ha prestato servizio. Nel frattempo però le code saranno già state cancellate per effetto delle nuove disposizioni ministeriali e, quindi, i nuovi ricorsi sembrerebbero destinati fin da ora ad essere rigettati per «cessata materia del contendere». Salvo eventuali azioni risarcitorie. Quanto al Tar Lazio, il rigetto dei ricorsi giunti ormai alla fase di merito appare abbastanza scontata. Specie se si pensa che già il 18 febbraio scorso lo stesso Tar

(sez. III-bis, sentenza n.1556/11) si è pronunciato dichiarando la propria carenza di giurisdizione. In ciò prendendo atto che ormai le Sezioni unite della Corte di cassazione sono costanti nel ritenere che la materia dell'inserimento a pettine nelle graduatorie rientri a pieno titolo nella giurisdizione del giudice ordinario e non del Tar. Non di meno, gli uffici sono stati costretti a procedere perché, nella fase cautelare, il Tar aveva concesso la sospensiva dei provvedimenti ministeriali che vietavano l'inserimento a pettine. E quindi i diretti interessati, avendo promosso i giudizi di ottemperanza, hanno preteso la nomina di commissari ad acta, che hanno disposto tempestivamente gli inserimenti a pettine.

Sulla questione della giurisdizione, peraltro, anche il ministero ci va con i piedi di piombo. Tant'è vero che anche nel decreto sull'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento non è stato indicato esplicitamente quali siano i rimedi che possono essere utilizzati per impugnare le graduatorie. L'amministrazione, infatti, si è mantenuta nel vago, limitandosi a dire che: «Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie», si legge nel provvedimento, «possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento». In altre parole, se c'è qualcosa che non va, si può andare dal giudice oppure si può provare a chiedere direttamente all'amministrazione di mettere le cose a posto. D'altra parte la cautela dell'amministrazione è comprensibile. Per quanto riguarda il giudice munito del potere di risolvere le controversie sulle gra-

duatorie, le Sezioni unite della Corte di cassazione, ormai dal 2000, affermano l'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario e negano quella del giudice amministrativo. In più, proprio sulla materia dell'inserimento a pettine hanno ribadito tale orientamento con la sentenza 22805/2010 e l'ordinanza 3231/2011. Il tutto mentre il Consiglio di stato continua a pronunciarsi sulla materia (2486/2011). Quanto al ricorso straordinario al presidente della repubblica, che in passato costituiva una valida alternativa al giudice, adesso non è più esperibile per effetto dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010). Il dispositivo, infatti, all'art. 7, comma 8, dispone che tale ricorso è ammesso «unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa». La questione è stata anche oggetto di un recente parere del Consiglio di stato, che ha confermato l'impossibilità di utilizzare tale rimedio per le controversie sulle graduatorie (22 febbraio 2011 n.808). Resta il fatto, però, che la questione nel merito è fondata. Al di là della faccenda della giurisdizione è sicuramente fondata nel merito. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza 4/2011 ha censurato la norma che preclude il diritto dei precari di trasferirsi da una provincia all'altra con relativo inserimento a pettine. Ed ha anche bacchettato il legislatore per avere introdotto questi divieti retroattivamente con un'apposita norma innovativa, come se si trattasse di una norma di interpretazione autentica.

—©Riproduzione riservata—

Supplemento a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it